

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1956

(52^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Applicabilità alle cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 » (1182) (Di iniziativa dei senatori Taddei e Zagami) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 911, 918
ANGELILLI	918
BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	918
CORNAGGIA MEDICI	918
GRANZOTTO BASSO, <i>relatore</i>	915
PALERMO	918
PRESTISIMONE	918
TADDEI	913, 918

« Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998 » (1300) (Di iniziativa del deputato Pagliuca) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	909, 911
BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	910
DE LUCA, <i>relatore</i>	909
PALERMO	910

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Marchini Camia, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith e Taddei.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bovetti.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Pagliuca: « Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998 » (1300) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Pagliuca: « Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non avere nulla da osservare per quanto concerne la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge 27 dicembre 1953, n. 998, ha per titolo: « Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza ». Quale è lo spirito di quella legge? Esso si rileva dal-

l'articolo 1, che io mi permetto di leggervi: « Gli ufficiali dell'Esercito che siano cessati per età dal servizio permanente anteriormente alla data dalla quale hanno avuto effetto i limiti di età di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e che alla data stessa non avevano superato quelli da detta legge previsti per il proprio grado, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalla citata legge previsti.

Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o conseguano promozioni nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, nel grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione ».

Ritengo che questa legge, che io ho richiamato, sia talmente chiara, da non richiedere l'opportunità del disegno di legge che stiamo esaminando, se non fossero insorti inconvenienti in sede di applicazione. E' accaduto, infatti, che l'Ispettorato delle pensioni del Ministero della Difesa-Esercito ha dato alla legge una interpretazione molto restrittiva, dato che nella compilazione dei decreti di riliquidazione del trattamento di quiescenza ha valutato solo gli anni di servizio prestati all'atto del collocamento nella riserva e non ha tenuto conto del periodo di tempo che intercorre tra i vecchi e i nuovi limiti, ossia tra quelli previsti dalle leggi anteriori al 1951 e quelli previsti dalla legge 24 dicembre 1951.

Ora con la legge 27 dicembre 1953 si è voluto stabilire che a quegli ufficiali che erano cessati dal servizio permanente effettivo in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1951, poteva essere riconosciuto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il periodo di tempo intercorso tra quella data e quella corrispondente al limite massimo di età previsto dalla nuova legge.

Per effetto dell'interpretazione restrittiva data dal Ministero della Difesa e dalla Corte dei conti, che ha registrato i decreti, si è reso ne-

cessario, pertanto, il presente disegno di legge, che è di interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953. Che l'interpretazione data dagli organi esecutivi sia stata restrittiva si evince anche dalla discussione della legge 27 dicembre 1953 in sede di Commissione permanente. In quella occasione ricordo che il Sottosegretario Bosco fece osservare come, in effetti, la più volte citata legge avrebbe portato una innovazione rispetto ai normali criteri del trattamento di quiescenza, in quanto si sarebbe valutato un periodo di tempo in cui non si era prestato servizio e si sarebbe preso a base uno stipendio ideale e non uno stipendio effettivamente corrisposto. Nonostante quelle osservazioni di principio, la Commissione accettò la deroga dalle norme generali ed approvò la legge.

Aggiungo che con il disegno di legge del deputato Pagliuca si è voluto precisare — non come innovazione, ma come maggior dettaglio rispetto alla legge 27 dicembre 1953 — che ai fini della detta legge deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali. Anche queste indennità speciali debbono essere considerate ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza.

Raccomando, pertanto, alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, già accolto favorevolmente dalla Camera dei deputati.

PALERMO. Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

Vorrei, però, pregare l'onorevole Sottosegretario di vedere se non sia il caso di prendere in considerazione anche la legge n. 599 sullo stato dei sottufficiali, allo scopo di estendere il beneficio a quei sottufficiali che si congedarono prima di raggiungere i nuovi limiti di età. Anche per quella legge, insomma, sono sorte errate interpretazioni e vorrei che il Governo facesse sua questa mia sollecitazione.

BOVETTI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Terrò presente quanto ha prospettato il senatore Palermo.

In merito al disegno di legge in esame, non ho nulla da aggiungere all'esauriente relazione testè fatta dal senatore De Luca.

4^a COMMISSIONE (Difesa)52^a SEDUTA (3 febbraio 1956)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 998, è effettuata altresì in relazione degli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data di raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 7.100.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1955-56 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1955-1956.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Taddei e Zagami: « Applicabilità alle cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 » (1182).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Taddei e Zagami: « Applicabilità

alle cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 ».

Informo, anzitutto, che la 5^a Commissione finanze e tesoro ha trasmesso il seguente parere: «La Commissione finanze e tesoro rileva che, come è ovvio, l'approvazione del disegno di legge avrebbe per conseguenza una diminuzione di entrate per l'erario, poichè le percentuali dovute ai cancellieri militari verrebbero detratte dalle somme riscosse per pene pecuniarie e per le altre cause elencate nel progetto. Potrebbe, inoltre, conseguire dal provvedimento un ulteriore onere finanziario, se col provvedimento stesso si creassero disparità, questa volta a favore dei cancellieri giudiziari militari con conseguenti richieste di equiparazione dei cancellieri civili. Ma tale circostanza può essere accertata solo con accurato esame del merito.

Comunque la Commissione finanze e tesoro, considerato che il Governo, ai sensi della legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181, dovrà quanto prima provvedere alla organica revisione di tutti gli assegni, indennità e proventi attualmente percepiti dai dipendenti dello Stato, ivi compresi quelli previsti dalla legge n. 486 (citata nel disegno di legge) a favore del personale delle cancellerie giudiziarie ordinarie, ritiene che il disegno di legge in esame, basato su una asserita sperequazione di trattamento economico fra i cancellieri militari e quelli civili derivante dalla citata legge n. 486, non potrebbe per il momento aver corso ».

Do lettura, adesso, del parere della Commissione della giustizia: « Alla nostra Commissione è stato richiesto il parere sul disegno di legge n. 1182 d'iniziativa dei senatori Taddei e Zagami, avente per oggetto l'applicazione alle cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, articolo che è del seguente tenore: « Alle cancellerie degli uffici giudiziari, che procedono agli atti di esecuzione per le pene pecuniarie e per le spese di giustizia; nonchè per le somme a credito segnate nel campione civile e nel registro di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è dovuto il venti per cento delle somme recuperate. La detta percentuale è altresì dovuta su tutte le somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita dei corpi di reato ».

Si sostiene in proposito che l'espressione adoperata dal legislatore « cancelliere degli uffici giudiziari » per la sua genericità sia comprensiva tanto delle cancellerie degli uffici giudiziari ordinari, quanto delle cancellerie dei tribunali militari. E si aggiunge che la disposizione dell'articolo 1 del decreto 20 aprile 1933, n. 699 (con la quale ai cancellieri dei tribunali militari è stata attribuita solo la ventesima parte delle multe, ammende, tasse di sentenze e spese di giustizia recuperate) sarebbe rimasta abrogata dall'articolo 2 del citato decreto del 1948, il quale nel dire che « è abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile col presente decreto » non farebbe che confermare l'abrogazione tacita per incompatibilità prevista dall'articolo 15 delle preleggi.

Ciò premesso, si osserva che la legge del 1948 detta disposizioni riguardanti solo gli uffici giudiziari ordinari salva restando quindi la materia speciale dei Tribunali militari regolata dal menzionato decreto del 1933. Invero, quasi tutti gli articoli della legge del 1948 contengono espressioni che non sono riferibili ai Tribunali militari. Così l'articolo 1 parla di controversia in materia di previdenza e assistenza e di lavoro; l'articolo 2 parla di campione civile e del registro di cui all'articolo 31 del decreto 13 marzo 1942; così, l'articolo 5 parla di procedimenti promossi da persone o enti ammessi al gratuito patrocinio. Ugualmente dicasi di tutto il Capo secondo della legge stessa, che concerne l'impiego dei proventi, e nel quale si parla di Preture, Tribunali e Corti d'Appello; di prelevamenti per le spese di ufficio e per i lavori di copiatura ordinaria e straordinaria; di eventuali ripartizioni delle somme residue tra i funzionari degli uffici giudiziari e del Ministero di grazia e giustizia.

Pertanto, una legge che in tutte le sue disposizioni è articolata con riferimento esclusivo agli uffici giudiziari ordinari e che parla solo di Preture, di Tribunali e di Corti di Appello, evidentemente quando adopera l'espressione « Uffici giudiziari » intende riferirsi agli uffici dell'Ordine giudiziario e non certo alle varie giurisdizioni speciali fra le quali sono compresi i Tribunali militari. Ne consegue che non può ritenersi abrogato il regio decreto 20 aprile 1933, n. 699, dal disposto dell'articolo 18 del decreto legge 9 aprile 1948, n. 486.

Una abrogazione esplicita manca, nè può rav-

visarsi altra forma di abrogazione, come prevista dall'articolo 15 delle preleggi, in quanto il legislatore con il regio decreto 20 aprile 1933, n. 699, intese dare alle cancellerie degli uffici giudiziari militari un trattamento diverso da quello adottato per le cancellerie degli uffici giudiziari ordinari.

Nè vale invocare la disparità di trattamento, che è stata voluta dal legislatore per la considerazione che le spese di ufficio dei Tribunali militari sono a totale carico del Ministero della difesa, mentre quelle degli Uffici giudiziari ordinari sono prelevate dai proventi.

Concludendo, non può parlarsi di estensione dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1948, n. 486, alle cancellerie giudiziarie militari, per le quali vige tuttora il decreto 20 aprile 1933, n. 699, mai abrogato.

Date queste premesse, il disegno di legge ha carattere innovativo in materia di competenza del Ministero della difesa, per cui questa Commissione deve ritenersi incompetente a dare il richiesto parere ».

Vorrei ora richiamare i precedenti in ordine a questo disegno di legge.

Quando fu stabilita una indennità di toga per i magistrati, questa fu *ipso facto* data anche ai magistrati militari. Ne fruiro, infatti, non solo i magistrati civili di tutte le giurisdizioni, ma anche i magistrati militari.

La giustizia militare è composta di magistrati e cancellieri, come la giustizia ordinaria. La figura giuridica dei magistrati militari non è quella di ufficiali delle Forze Armate, ma di magistrati, tanto è vero che ad essi fu applicato *ipso facto* il trattamento economico spettante ai magistrati civili e la loro carriera è regolata dalle medesime norme dei funzionari civili.

I magistrati militari vestono la divisa solo il giorno in cui intervengono alle udienze o a cerimonie, mentre a tutti gli effetti seguono le sorti degli impiegati civili, e sono tenuti in ruolo dalla Direzione generale del personale civile del Ministero della Difesa-Esercito.

Questa è la premessa che io ho voluto fare per chiarire, nel fatto, i precedenti che hanno condotto a questo disegno di legge.

I cancellieri della Giustizia militare, che come figura giuridica sono impiegati civili, aspirano a ricevere il trattamento che hanno i loro colleghi della giustizia ordinaria.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni relative alla percentuale spettante alle cancellerie degli uffici giudiziari per le pene pecuniarie riscosse, per le spese di giustizia recuperate, per le somme confiscate e per quelle ricavate da vendita di corpi di reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, sono applicabili anche alle cancellerie giudiziarie militari.

La presente disposizione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TADDEI. Desidero aggiungere qualche cenno ad illustrazione della relazione scritta che accompagna il disegno di legge, che ho avuto l'onore di presentare assieme al collega Zagami.

Questo disegno di legge trova il suo fondamento nell'articolo 2 del decreto legge 9 aprile 1948, n. 486, secondo il quale alle cancellerie degli uffici giudiziari è dovuto il 20 per cento sulle somme recuperate.

Dice testualmente l'articolo in questione: « Alle cancellerie degli uffici giudiziari, che procedono agli atti di esecuzione per le pene pecuniarie e le spese di giustizia, nonché per le somme a credito segnate nel campione civile... è dovuto il 20 per cento sulle somme recuperate ». Parlerò poi del secondo comma.

Quindi, non si fa alcuna distinzione fra cancellieri delle cancellerie militari e cancellieri delle cancellerie ordinarie.

Sta di fatto, invece, che gli organi finanziari fecero resistenza per l'applicazione integrale di detto articolo ai cancellieri delle cancellerie militari, sostenendo che per costoro si doversero considerare ancora in vigore le disposizioni di cui al regio decreto 20 marzo 1933, n. 699, secondo il quale la percentuale dei proventi, che fino ad allora era prevista per tutti in ragione del 10 per cento, veniva ridotta al 5 per cento per le cancellerie dei tribunali militari.

Dunque, la base è questa: prima del 1933, per tutti il 10 per cento; poi 5 per cento per le cancellerie dei tribunali militari, e 10 per cento per le altre.

Nessun dubbio che questa disposizione fosse giusta al tempo in cui fu emanata, perchè con essa si intese raggiungere una perequazione, dato che i proventi delle cancellerie militari risultavano allora di gran lunga superiori rispetto ai proventi delle cancellerie ordinarie. Basta ricordare, soprattutto, la legislazione fascista sui premilitari, la connessione dei procedimenti, la competenza dell'autorità militare per i reati comuni commessi da militari in servizio; ed anche la maggior ampiezza di giurisdizione dei tribunali militari, che allora erano assai pochi. Per tutti questi motivi i proventi delle cancellerie militari erano effettivamente di gran lunga superiori a quelli delle cancellerie ordinarie.

Ma con la fine della guerra — 1945 — la situazione si capovolse. Si ebbe infatti una contrazione nella giurisdizione militare e perciò una contrazione nei procedimenti e nelle relative spese; motivo per cui le disposizioni del 1933 di fatto risultarono abrogate, non sussistendo più le cause che le avevano consigliate.

Sarebbe stato giusto, pertanto, riequilibrare questo stato di cose fin da quel momento, riportando la percentuale al 10 per cento per tutti. Si giunse, invece, al 1948, cioè alla legge n. 486, con la quale la norma del 1933 rimase abrogata anche di diritto, in quanto è indiscutibile che una legge posteriore che regoli l'intera materia, già disciplinata da leggi preesistenti, abroga queste leggi.

Quindi noi siamo di fronte ad una legge di ordine generale che, non facendo alcun riferimento specifico, tratta l'intera materia e, pertanto, deve considerarsi abrogata ogni disposizione precedente. Fra l'altro la formulazione dell'articolo 2 non consente dubbi circa la sua interpretazione letterale. Si è inteso, in sostanza, con la legge del 1948, eliminare sperequazioni, dato che fin dal 1945 il lavoro dei tribunali militari erasi notevolmente ridotto, a tutto vantaggio delle cancellerie ordinarie, che, di fatto, venivano a riscuotere proventi, che prima erano di competenza di quelle militari.

Lo stesso Ministero della difesa, di fronte alla resistenza degli organi finanziari, convinto della giusta causa da sostenere, aveva preparato un disegno di legge — nel 1950 — ispirato allo stesso intento di giustizia che ora si propone quello da me presentato, Il Ministero del

tesoro obiettò che con le somme percepite i cancellieri ordinari avrebbero dovuto provvedere stampati e cancelleria per gli uffici, il che non era previsto per i cancellieri militari. Ne scorse, quasi direi, una polemica nella quale intervenne anche la Procura generale militare in favore della rivendicazione di giustizia dei cancellieri militari e lo stesso Segretario generale dell'Esercito.

Si mise in rilievo, soprattutto, di fronte alla resistenza del Tesoro: primo, che le attribuzioni e responsabilità dei cancellieri ordinari e militari sono identiche; secondo, che i cancellieri ordinari provvedono soltanto stampati e cancelleria per le Preture e i Tribunali (sono escluse perciò le Corti d'appello, di Cassazione, il Tribunale supremo delle acque, le cui spese sono a carico del Ministero di grazia e giustizia, così come alle spese per i tribunali militari provvede il Ministero della difesa); terzo, che i proventi dei cancellieri militari sono molto modesti (il giudice militare è poco incline alle pene pecuniarie e la maggior parte dei militari di truppa sono nullatenenti), ragion per cui non potrebbero mai coprire le occorrenti spese, neppure se i cancellieri militari rinunciassero a tutti gli introiti di loro spettanza; quarto, che, per contro, l'onere delle spese d'ufficio riferibili ai tribunali ed alle preture è largamente compensato dal rilevante gettito dei proventi, gran parte dei quali confluiscono in precedenza nelle cancellerie militari; quinto, che non può sostenersi che l'aumento della percentuale al 20 per cento previsto dalla legge 1948 sia dipeso dall'aumentato costo dei generi di cancelleria, perchè nella relazione d'accompagnamento è detto chiaramente che scopo del provvedimento era anche quello di provvedere ad un più equo compenso dei cancellieri, al fine di stimolarli nell'interesse stesso dell'erario. Se così non fosse non avrebbe avuto motivo il legislatore di estendere il beneficio a tutti gli uffici giudiziari, ma solo alle Preture ed ai Tribunali.

Ma, a parte le considerazioni ora fatte, l'applicabilità del decreto del 1933 non è sostenibile, perchè si tratta di una disposizione precedente, e, comunque l'articolo 2 della legge del 1948 non consente dubbi, i proventi essendo riferibili a tutti i cancellieri.

Ma vi è di più. L'articolo 1 è valido per tutti: perchè non potrebbe essere altrettanto per l'articolo 2 che usa la stessa formula? Se così

non si fosse voluto, si sarebbe detto almeno: «ferme restando le disposizioni del 1933».

Altra considerazione. Il premio sulla somma confiscata è previsto dall'articolo 2 per la prima volta. Data la formula generica per tutti e le identità delle attribuzioni, non si comprenderebbe il motivo per cui dovrebbero essere esclusi i cancellieri delle cancellerie militari che effettuano lo stesso servizio. Se l'articolo 2 volesse escludere i cancellieri militari, si arriverebbe alla conclusione che essi non potrebbero riscuotere i proventi per detti recuperi, perchè mancherebbero le disposizioni di legge.

Ciò conferma la mia tesi e non vi può essere dubbio che il legislatore abbia voluto intendere con la formula «cancellerie degli uffici giudiziari» di dare trattamento uguale alle cancellerie militari e a quelle ordinarie.

È da concludersi che la legge del 1948 travolge le disposizioni della legge del 1933 e che, se io mi sono indotto a sostenere questa giusta causa, è anche perchè la rivendicazione dei cancellieri militari aveva già il crisma autorevole del Capo della giustizia militare e del Ministro. Sarebbe un errore pensare che il mio disegno di legge sia da considerarsi alla stregua di un atto autonomo postulante una contrazione di entrata per l'Erario che non sia già stata preveduta e scontata dalla legge. È, piuttosto, da considerarsi come l'Erario abbia fin qui indebitamente trattenuto ciò che ai cancellieri militari apparteneva e che sarebbe atto di giustizia restituire.

Il disegno di legge tende esclusivamente ad una interpretazione autentica del decreto del 1948, che lo renda, cioè, applicabile dalla data medesima della sua entrata in vigore. Questa è la sua ragione d'essere.

La Commissione finanze e tesoro ha rilevato in primo luogo che l'approvazione del disegno di legge provocherebbe una diminuzione di entrate per l'Erario e che potrebbe anche darsi che venissero a crearsi disparità di trattamento a favore dei cancellieri militari, con conseguenti richieste di equiparazione da parte dei civili; e secondariamente che il disegno di legge non potrebbe aver corso in vista della previsione degli assegni degli statali ai sensi della legge delega, in essa compreso il personale delle cancellerie ordinarie.

Sintetizziamo i termini della questione. Si deve o non si deve assicurare l'eguaglianza di trattamento ai cancellieri militari e civili? Col mio disegno di legge ho sostenuto che l'eguaglianza è garantita dall'applicazione letterale dell'articolo 2 ed ho teso perciò all'interpretazione autentica di detto articolo.

La Commissione finanze e tesoro ha fondato il suo parere su due ordini di considerazioni: 1) di carattere finanziario, sintetizzabili nella preoccupazione di veder diminuite l'entrate dell'Erario: con il che ha dimostrato di non dare importanza al carattere dell'interpretazione autentica della disposizione di legge vigente, ma soltanto alle conseguenze economiche di essa per i recuperi avvenire e non anche per quelli relativi al passato; 2) di opportunità: attendere cioè le decisioni del Governo per la legge delega circa il personale delle cancellerie ordinarie.

Si può argomentare, circa l'entità della somma, dal numero dei condannati ogni anno dai tribunali militari e dal presumibile gravame medio delle spese recuperabili per ciascuno di essi. Nel 1954 i condannati furono 3.845. Ognuno di essi deve pagare sicuramente mille lire per tassa di sentenza ed altrettanto all'incirca per altre spese. Si tratta in gran parte di condannati per diserzione, perciò con procedimenti senza testimoni e senza spese. I grandi processi sono pochissimi, ed anche questi spariranno, o quasi, con l'ultimo intervento legislativo della Camera. Pertanto, nel 1954 sarebbero recuperabili per tassa-sentenza tre milioni 845 mila lire e per altre spese tre milioni 845 mila lire: totale sette milioni 690 mila lire. Il 5 per cento di tale cifra è 384.500 lire, il 20 per cento sarebbe un milione e 538 mila lire. La differenza riscuotibile sarebbe di un milione 153.500 lire. Ciò, però, soltanto se tutte le spese fossero recuperate, la qual cosa è impossibile trattandosi in gran parte di militari di leva nullatenenti.

È inoltre da considerarsi che l'organico dei cancellieri è composto di 66 unità, ragion per cui — e sempre che tutte le spese fossero recuperabili — ogni cancelliere verrebbe a percepire l'iperbolica somma di lire 17.477 annue!

Da tutto ciò scaturisce anche un'altra considerazione, e cioè che è perfettamente giusto sostenere, come fece a suo tempo il Procuratore generale militare, che i proventi non sarebbero in alcun caso sufficienti a coprire le spese d'ufficio anche se i cancellieri rinunciassero a tutto. Conseguentemente assurda sarebbe la pretesa — pur se avanzata solo per ipotesi della Commissione finanze e tesoro — da parte dei cancellieri ordinari di liberarsi dalle spese d'ufficio, perchè lo stesso gravame non avrebbero i cancellieri militari.

Ciò ho detto ad illustrazione della relazione che precede il disegno di legge; e concludo per affermare che il parere della Commissione finanze e tesoro non è, per i termini con il quale è espresso, esplicitamente negativo e, di conseguenza, preclusivo.

GRANZOTTO BASSO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ho esaminato con particolare attenzione il disegno di legge di iniziativa degli onorevoli senatori Taddei e Zagami, avente per oggetto l'applicabilità alle cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, che propone problemi e questioni di notevole importanza, anche se possano considerarsi sproporzionati al caso.

Esporrò con la massima obiettività la situazione in atti. L'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, suona così: « Alle cancellerie degli uffici giudiziari, che procedono agli atti di esecuzione per le pene pecuniarie e per le spese di giustizia, nonchè per le somme a credito segnate nel campione civile e nel registro di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è dovuto il 20 per cento delle somme recuperate. La detta percentuale è altresì dovuta su tutte le somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita dei corpi di reato ».

Gli onorevoli proponenti sostengono che tale articolo riguarda tanto le cancellerie giudiziarie ordinarie, quanto quelle militari per la genericità della formula adoperata, ben comprensiva delle une e delle altre e per la identità delle rispettive attribuzioni. Pertanto, la norma anzidetta avrebbe abrogato l'articolo 1 del decreto 20 aprile 1933, n. 699, che invece

attribuisce ai cancellieri dei tribunali militari solo la ventesima parte delle somme recuperate e queste limita alle ammende, multe, tasse di sentenza e spese di giustizia, non facendo menzione delle somme confiscate e di quelle ricavate dalla vendita dei corpi di reato. Si sostiene dagli onorevoli senatori proponenti, con suggestivi argomenti che si leggono nella loro relazione, come ingiustamente si continui ad applicare nei confronti dei cancellieri dei tribunali militari la disposizione del decreto-legge del 1933 dopo la emanazione della nuova norma più favorevole dell'articolo 2 della legge del 1948.

La 2^a Commissione permanente (Giustizia) alla quale era stato richiesto il parere sul disegno di legge, per il suo carattere interpretativo, si è dichiarata incompetente a dare il richiesto parere, avendo il disegno di legge carattere innovativo, in materia di competenza del Ministero della difesa. La Commissione finanze e tesoro, egualmente interpellata, ha rilevato che l'approvazione del disegno di legge avrebbe per conseguenza una diminuzione di entrate per l'Esercito e potrebbe, altresì, dar luogo ad un ulteriore onere finanziario se dovessero crearsi disparità, questa volta a favore dei cancellieri giudiziari militari, ed ha aggiunto che la materia del disegno di legge in esame rientra fra quelle sottoposte ad organica revisione per la legge delega: ma questa osservazione è ormai superata.

Questi sono i termini della questione.

Sul carattere interpretativo della norma proposta mi permetto dissentire dagli onorevoli proponenti, perchè è mio convincimento che l'articolo unico del disegno di legge, lungi dal disporre una interpretazione della norma di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, ne rappresenta una estensione. In verità il lodevole sforzo di argomentazioni degli onorevoli proponenti non persuade, a mio avviso, che tale decreto legislativo nella sua dizione e nel suo contenuto debba riguardare tutte le cancellerie giudiziarie, sia quelle ordinarie, sia quelle militari. Prescindo dalle ragioni esposte nel parere della Commissione della giustizia, a sostegno della tesi contraria, avere cioè quel decreto legislativo riferimento esclusivo agli uffici giudiziari ordinari: anzi posso dire che non condivido l'argo-

mento espresso al riguardo, poichè se è vero che quasi tutti gli articoli di quella legge contengono espressioni, che non sono riferibili ai Tribunali militari, ciò non vorrebbe dire che non ve ne siano altre che possano adattarsi e, peraltro, questo sarebbe effetto del carattere generale della legge se la stessa dovesse riferirsi a tutti gli uffici giudiziari sia ordinari, che speciali.

Ma ciò non di meno appare chiaro come il decreto del 1948 abbia considerato esclusivamente le cancellerie giudiziarie, poichè questo termine va inteso con riferimento all'ordine giudiziario ordinario, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Intanto, è tradizione nella terminologia corrente che l'uso del termine « giudiziario » si riferisce all'Autorità giudiziaria ordinaria. Infatti, quando si vuol parlare di altri organi giurisdizionali, e specie quando si vogliono comprendere tutti gli organi giurisdizionali, allora si usa il termine « giurisdizionale » e non « giudiziario ».

Per quanto specificatamente riguarda il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, basta fare un confronto, ad esempio, tra il disposto del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 400, sull'indennità di toga ed altri provvedimenti economici per il personale dell'ordine giudiziario, per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte de conti, del Corpo della giustizia militare e per gli avvocati e procuratori dello Stato, e la legge 18 dicembre 1952, n. 2991, che estende ai cancellieri militari alcuni di detti provvedimenti.

Infatti, l'articolo 3 del decreto legislativo 13 maggio 1947 determina i compensi per lavoro straordinario ai magistrati dell'Ordine giudiziario ed al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie; l'articolo 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2991, estende ai cancellieri giudiziari militari la norma di cui all'articolo 3 del decreto legislativo, di cui sopra: il che dimostra che per uffici giudiziari si intendono quelli ordinari, e quando il legislatore ha voluto riferirsi a quelli della giustizia militare, ne ha fatto una specificazione con apposita legge estensiva. Tanto più manifesta questa conclusione quando si rilevi che nella legge del 1947, nella quale sono disposti provvedimenti a favore delle cancellerie giudiziarie,

sono disposti anche provvedimenti a favore dei magistrati dell'Ordine giudiziario ed a favore dei magistrati amministrativi e, tuttavia, nei provvedimenti a favore degli uffici giudiziari non sono compresi gli uffici giudiziari militari, per i quali successivamente si è provveduto con apposita legge.

Ed a conclusione del mio convincimento è forse il caso di invocare anche l'argomento formale, e cioè che l'articolo 2 di cui si vuole stabilito nel progetto di legge in esame l'interpretazione a favore anche degli uffici giudiziari militari è compreso nel provvedimento emanato sotto forma di decreto legislativo, che richiede l'intervento dei Ministri interessati. Ora è palese che quel decreto legislativo è stato emanato su proposta del Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, mentre se il provvedimento avesse avuto riguardo anche al personale della giustizia militare avrebbe richiesto per lo meno il concerto, se non la proposta, anche del Ministro della difesa.

Dunque si tratta, a mio avviso, di un disegno di legge che ha carattere innovativo, e non già di una interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, richiamato nell'articolo unico del detto disegno di legge.

È importante questa conclusione, perchè se il disegno di legge, come si sostiene nella relazione dei colleghi Taddei e Zagami, avesse carattere interpretativo dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, conseguirebbe che il suo disposto dovrebbe retroagire al giorno dell'entrata in vigore di quel provvedimento, cioè al 22 maggio 1948 (data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio n. 117).

Questa considerazione (che non si trova nel parere della Commissione finanze e tesoro) ci imporrebbe il problema del reperimento dei mezzi per far fronte alle spese che il disegno di legge comporterebbe in ossequio all'articolo 81 della Costituzione.

A tale rilievo si può decisamente ovviare modificando il disegno di legge, nel senso che le disposizioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo, ivi richiamato, siano non già « applicabili », bensì « estese » anche alle cancel-

lerie giudiziarie militari. O meglio ancora: suggerirei di abbandonare tale richiamo e di formulare l'articolo unico con acconcia dizione per cui, muovendo dal decreto-legge 20 aprile 1933, n. 699, che attribuisce ai cancellieri dei Tribunali militari la ventesima parte delle somme recuperate per multe, ammende, tasse di sentenza e spese di giustizia, si aggiungono a questi proventi anche le somme dichiarate confiscate e quelle ricavate dalla vendita dei corpi di reato come prevede il detto articolo 2 della legge del 1948; e si aumenta la percentuale, in quel decreto stabilita, in misura più equa, giustificata dalle perspicue osservazioni fatte sulla esiguità della percentuale attuale nella relazione degli onorevoli proponenti; per stabilire la misura d'aumento si dovrebbero chiedere al Ministero della difesa i dati necessari che valgano ad eliminare la sperequazione, senza peraltro provocarla a danno degli uffici giudiziari ordinari.

Riassumendo: 1) il disegno di legge ha carattere innovativo; 2) in relazione alla nota legge delega, che ha dato luogo ai provvedimenti legislativi recenti, per cui sarà indispensabile coordinarli anche per « la revisione di tutti gli assegni, proventi ed indennità comunque determinati ed a qualsiasi titolo attualmente percepiti dai dipendenti dello Stato », come era previsto dalla legge stessa, parrebbe opportuno soprassedere in attesa di tale revisione, nella quale sono evidentemente compresi i proventi degli uffici giudiziari sia ordinari sia militari; 3) volendo invece dar corso al disegno di legge, dovrebbero sostituirsi le parole, per cui le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, anzichè « essere applicabili » debbono essere « estese »; 4) meglio ancora: anzichè riferirsi a quella norma del decreto del 1948, rielaborare l'articolo unico del disegno di legge proposto nel senso di richiamarsi al decreto 20 aprile 1933, n. 699, estendendo i proventi ivi specificati alle somme confiscate ed a quelle ricavate dalla vendita dei corpi di reato, ed aumentando in misura equa la quota di partecipazione in quel decreto fissata.

Ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, a parte la trascurabile entità della riduzione delle entrate, si potrebbe comunque ovviare

dal Ministero della difesa, Esercito, attingendo al capitolo a disposizione n. 248, costituito nel bilancio della Difesa.

CORNAGGIA MEDICI. È chiaro che il presente disegno di legge non può essere considerato interpretativo, sebbene innovativo. Non si può interpretare, infatti, una norma riferendosi ad una materia che non aveva formato oggetto della norma stessa.

Quanto al merito del disegno di legge, sono favorevole per ragioni di perequazione. Le cancellerie giudiziarie godono di alcuni benefici, di cui è giusto che anche le cancellerie dei tribunali militari usufruiscano. Cerchiamo di venire incontro ai funzionari delle cancellerie militari, la cui opera in pace ed in guerra è veramente utile al Paese.

Dichiaro, infine, di essere favorevole allo emendamento proposto dal relatore.

PALERMO. Sono d'accordo con il senatore Cornaggia Medici sul fatto che il presente disegno di legge non possa essere considerato come interpretativo, sebbene innovativo.

Per parte nostra dichiariamo di essere favorevoli al provvedimento per motivi di ordine particolare e di ordine generale. Il motivo particolare è ispirato a criteri di giustizia, perchè è opportuno che ai cancellieri militari sia dato lo stesso beneficio di cui godono i cancellieri ordinari. Il motivo di ordine generale può essere formulato nel modo seguente: io non so cosa avverrà in sede di applicazione della legge delega, ma è quanto mai assurdo che funzionari dello Stato, che svolgono la stessa attività, percepiscano, invece, emolumenti diversi a seconda che dipendono da una amministrazione oppure da un'altra.

Poichè il cancelliere militare esplica le stesse attività del cancelliere ordinario, io credo che ai cancellieri delle cancellerie militari debbano essere dati gli stessi benefici di cui godono i cancellieri delle cancellerie civili.

Per queste ragioni voteremo a favore del disegno di legge, accettando, altresì, l'emendamento tendente a sostituire alle parole « sono applicabili » le altre « sono estese ».

PRESTISIMONE. Che questa legge vada considerata come interpretativa o innovativa, ciò non ha importanza. L'importante è che i cancellieri militari non debbano avere un trattamento diverso da quello dei cancellieri civili; e quindi darò voto favorevole al provvedimento.

TADDEI. Vorrei fare una precisazione in ordine ad una osservazione del relatore. Egli ha parlato di reperimento dei mezzi. Io faccio notare che non esiste alcuna preoccupazione a questo riguardo, perchè le somme necessarie sono state già incamerate dallo Stato.

Io avrei desiderato che questo disegno di legge fosse considerato interpretazione autentica, per la decorrenza degli effetti dalla stessa data, del decreto legislativo 9 aprile 1948. Tuttavia, per non creare complicazioni concordo che vada considerato come norma di carattere innovativo.

ANGELLILLI. Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire alle parole: « sono applicabili » le altre: « sono estese ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge come risulta dall'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.